

**POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL  
PROGETTO PRELIMINARE DI TRATTATO COSTITUZIONALE**

<b><u>TRATTATO CHE STABILISCE UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA</u></b>	<b><u>“L’obiettivo della Conferenza intergovernativa del 2003 deve essere una Costituzione per l’Unione europea”</u></b>  (risoluzione Méndez de Vigo-Leinen, 29.11.2001)
<b>CONV 369/02 del 28 ottobre 2002</b>	Posizione del PE
<b><u>DESCRIZIONE SOMMARIA DEL TESTO</u></b>	
<b><u>PARTE PRIMA: ARCHITETTURA COSTITUZIONALE</u></b>	
<b><u>PREAMBOLO</u></b>	
<b><u>TITOLO I: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE</u></b>	
<b>Articolo 1 – Istituzione [della Comunità europea, dell’Unione europea, degli Stati Uniti d’Europa, dell’Europa unita]<sup>1</sup>.</b>	
- Decisione di istituire [un’entità denominata: Comunità europea, Unione europea, Stati Uniti d’Europa, Europa unita].	Dall’approvazione del progetto di trattato sull’Unione (1984), il Parlamento europeo ha sempre utilizzato il nome “Unione europea”, senza tenere un vero e proprio dibattito sulla questione.
- Un’Unione di Stati europei che, mantenendo la loro identità nazionale, coordinano strettamente le loro politiche a livello europeo e gestiscono, sul modello federale, talune competenze comuni.	“un’Unione europea [...] che dia una risposta stabile e duratura alle esigenze di democrazia, legittimità, trasparenza e efficacia” (risoluzione Méndez de Vigo/Leinen, paragrafo 1, 29 novembre 2001).
- Riconoscimento del pluralismo dell’Unione.	
- Un’Unione aperta a tutti gli Stati europei che condividono gli stessi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.	Il principio di apertura dell’Unione europea a tutti gli Stati che condividono gli stessi valori comuni (risoluzione Herman sulla Costituzione dell’Unione europea, A3-0064/94, 10 febbraio 1994).
<b>Articolo 2 – Valori.</b>	
Elenca i <u>valori</u> dell’Unione: dignità umana, diritti fondamentali, democrazia, stato di diritto, tolleranza, rispetto degli obblighi e del diritto internazionale.	Manca inoltre la “solidarietà”: - sottolineando che l’appartenenza all’Unione europea si fonda su valori comuni ai popoli che la compongono e in particolare sulla libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, la dignità umana, la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e la preminenza dello Stato di diritto (risoluzione Herman sulla Costituzione dell’Unione europea, A3-0064/94, 10 febbraio 1994).

<sup>1</sup> Il termine “Unione” dovrà essere sostituito nell’intero testo da “Comunità europea”, “Unione europea”, “Stati Uniti d’Europa” o “Europa unita”, qualora si decida di modificare la denominazione dell’Unione.

<b>Articolo 3 – Obiettivi.</b>	
<b>Obiettivi dell’Unione.</b>	
Questo articolo stabilisce gli obiettivi generali, quali:	
- salvaguardia dei valori comuni, degli interessi e dell’indipendenza dell’Unione;	Manca il riferimento esplicito alla pace: - “garantire in Europa la pace, il rispetto della democrazia, il progresso economico e sociale, la piena occupazione, il rispetto dell’ambiente” (risoluzione Herman, 10 febbraio 1994).
- promozione della coesione economica e sociale;	Manca il riferimento all’“economia sociale di mercato” nel trattato (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000).
- rafforzamento del mercato interno e dell’Unione economica e monetaria;	L’eliminazione del deficit democratico che caratterizza attualmente l’UEM e l’istituzione di un sistema economico e monetario equilibrato attraverso il consolidamento della politica di coesione economica e sociale, il rafforzamento della politica dell’occupazione e un maggiore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (risoluzione Méndez de Vigo/Leinen, 29 novembre 2001).
- promozione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale;	già nel trattato (art.127 e 2 del TUE). chiede l’introduzione nel trattato di una base giuridica unica e coerente per la parità fra donne e uomini in tutti i settori (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000).
- elevato livello di protezione dell’ambiente;	già nel trattato (art.174)
- promozione del progresso tecnologico e scientifico;	già nel trattato (art.174)
- creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;	- la trasformazione dell’Unione in un autentico spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (risoluzione Méndez de Vigo/Leinen, 29 novembre 2001)
- sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune e di una politica di difesa al fine di tutelare e promuovere i valori dell’Unione nel resto del mondo.	“e che includa tra i suoi obiettivi la lotta contro il terrorismo” (risoluzione Méndez de Vigo/Leinen, 29 novembre 2001)
Questi obiettivi sono perseguiti secondo modalità che tengono conto del fatto che le competenze possono essere attribuite in tutto o in parte all’Unione o esercitate congiuntamente dagli Stati membri.	In linea con la risoluzione Lamassoure sulla delimitazione delle competenze fra l’Unione europea e gli Stati membri (16 maggio 2002).
<b>Articolo 4 – Personalità giuridica.</b>	
Riconoscimento esplicito della <u>personalità giuridica</u> [alla Comunità/all’Unione europea, agli Stati Uniti d’Europa, all’Europa unita.]	Il Parlamento europeo ha chiesto a più riprese “il riconoscimento della personalità giuridica dell’Unione” (risoluzioni Méndez de Vigo/Leinen, 29 novembre 2001, e Carnero, 14 marzo 2002).
<b><u>TITOLO II: CITTADINANZA DELL’UNIONE E DIRITTI FONDAMENTALI</u></b>	Nel corso della sua quinta legislatura il Parlamento europeo non ha ancora approvato proposte che facciano riferimento in modo esplicito ed esaustivo alla questione della cittadinanza, ad eccezione della relazione Coelho sulla Terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione (A5-0241/2002). In tale relazione il Parlamento europeo:  1. afferma che la cittadinanza europea non sostituisce quella nazionale, ma al contrario la completa e la amplia attraverso il riconoscimento di un insieme di diritti comuni a tutti i cittadini europei; 2. invita gli Stati membri ad adattare agli sviluppi politici dell’Unione il concetto di cittadinanza dell’Unione nonché a riconoscere agli immigrati di Stati terzi, in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, diritti il più possibile simili a quelli di cui godono i cittadini dell’UE; 3. esorta i membri della Convenzione a concedere a ciascuno il diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

	<p>Precedentemente il Parlamento europeo, nella relazione Dury/Majj-Weggen del 13 marzo 1996 (A4-0068/96), aveva considerato il tema della cittadinanza europea come la priorità della CIG che ha portato al trattato di Amsterdam. Questa relazione propone che il trattato riconosca ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE il rispetto dei diritti dell'uomo, la parità di trattamento e la non discriminazione in materia di diritti sociali, economici e culturali, nonché il diritto di partecipare alle elezioni locali.</p>
<b>Articolo 5 – Cittadinanza dell'Unione.</b>	
<p>Istituisce e definisce la <u>cittadinanza</u> dell'Unione: chiunque sia cittadino di uno Stato membro è cittadino dell'Unione. Ha la <u>doppia cittadinanza</u>, quella nazionale e quella europea, e si avvale liberamente dell'una o dell'altra, a sua scelta, con i diritti e i doveri inerenti a ciascuna di esse.</p>	<p>Il Parlamento europeo ha costantemente affermato il carattere complementare della cittadinanza europea. Ciò è stato confermato in tutti i testi comunitari approvati finora. L'idea di una doppia cittadinanza, utilizzata liberamente da qualunque cittadino di uno Stato membro, è quindi nuova.</p>
<p>L'Articolo enumera i diritti inerenti alla cittadinanza europea (circolazione, soggiorno, voto e eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo, protezione diplomatica nei paesi terzi, diritto di petizione, diritto di scrivere alle istituzioni europee e riceverne una risposta nella propria lingua).</p>	<p>Non vi sono posizioni recenti del Parlamento europeo. I diritti connessi alla cittadinanza europea sono stati enunciati nel progetto di trattato sull'Unione europea (relazione Spinelli, art. 3: cittadinanza europea) ed elencati in modo più esaustivo nelle relazioni Bindi del 14 giugno 1991 (A3-0159/91) e del 21 novembre 1991 (A3-300/91), in particolare per quanto concerne i diritti di circolazione e di soggiorno, il diritto di voto attivo e passivo a livello europeo e locale, il diritto alla protezione diplomatica, il diritto di petizione e il diritto a un'amministrazione trasparente.</p>
<p>Stabilisce il principio della non discriminazione dei cittadini dell'Unione in base alla nazionalità.</p>	<p>Il principio di non discriminazione è stato costantemente affermato dal Parlamento europeo a partire dalla relazione Bindi nel 1991.</p>
<b>Articolo 6 – Carta dei diritti fondamentali.</b>	
	<p>Il Parlamento europeo è stato all'origine dell'idea di un elenco o dichiarazione dei diritti fondamentali dell'Unione nel progetto di trattato sull'Unione europea nel febbraio 1984. Questa idea era stata concretizzata nella dichiarazione del 12 aprile 1989, sostenuta nelle risoluzioni summenzionate nel 1991, integrata nel progetto di Costituzione allegato alla relazione Herman nel febbraio 1994 e rilanciata nella risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo di Torino nel marzo 1996. Dopo l'approvazione del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo ha chiesto l'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali (relazione Méndez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97). Nella relazione Duff/Voggenhuber del 16 marzo 2000 (A5-0064/00), il Parlamento europeo ha chiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che la Carta sia dotata di carattere giuridicamente vincolante mediante l'inserimento nel trattato sull'UE;</li> <li>2. che la Carta contenga una clausola in cui si affermi che nessuna delle sue disposizioni potrà essere interpretata in modo restrittivo rispetto alla protezione garantita dall'articolo 6, paragrafo 2 del TUE;</li> <li>3. che la Carta riconosca l'indivisibilità dei diritti fondamentali, estendendo il suo campo di applicazione a tutte le istituzioni e a tutti gli organi dell'Unione europea nonché a tutte le sue politiche, comprese quelle che rientrano nel secondo e terzo pilastro;</li> <li>4. che la Carta sia vincolante per gli Stati membri quando attuano o recepiscono disposizioni di diritto comunitario.</li> </ol>
<p>Sarà redatto in funzione dei lavori del Gruppo "<u>Carta</u>".</p>	

Potrà ispirarsi all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.	
Potrebbe	
- fare riferimento alla Carta;	
- oppure sancire il principio dell'integrazione della Carta e far figurare i relativi articoli in un'altra parte del trattato o in un protocollo apposito, allegato alla Costituzione;	
- oppure integrare tutti gli articoli della Carta.	<p>Nella relazione Dimitrakopoulos/Leinen del 13 aprile 2000 (A5-0086/2000) il Parlamento europeo chiede che la Carta sia integrata nella parte A del trattato. Questa richiesta è ribadita nella relazione Duhamel del 25 ottobre 2000 (A5-0289/00) come pure nelle relazioni Leinen/Méndez de Vigo del 31 maggio 2001 (A5-0168/2001) e Méndez de Vigo/Leinen del 29 novembre 2001 (A5-0368/2001).</p> <p>L'integrazione degli articoli della Carta nel nuovo trattato costituzionale senza modificare le sue disposizioni (paragrafo 8: "è convinto che l'inserimento della Carta nel nuovo trattato costituzionale debba avvenire senza che si apportino modifiche alle sue norme") è stata infine richiesta dalla relazione Duff dell'8 ottobre 2002 (A5-0332/2002). Il Parlamento europeo chiede alla Convenzione di conferire alla Carta lo status di diritto primario e di elaborare - in stretta cooperazione con i tribunali - misure per migliorare l'accesso diretto al Tribunale di primo grado (con un diritto di appello alla Corte di giustizia). Il Parlamento europeo osserva altresì che, una volta inglobata, la Carta dovrebbe essere modificabile solo in base alle più solenni disposizioni costituzionali e insiste sul fatto che qualsiasi sviluppo successivo della Carta deve essere elaborato da una nuova speciale Convenzione.</p>

<b>TITOLO III: COMPETENZE E AZIONI DELL'UNIONE</b>	
<b>Articolo 7 – Principi fondamentali: attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità.</b>	
Enuncia i <u>principi dell'azione</u> dell'Unione: essa si esercita conformemente alle disposizioni del trattato, nei limiti delle competenze conferite dal trattato e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.	La risoluzione Lamassoure sulla delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri (16 maggio 2002) ritiene che sia giunto il momento di procedere all'aggiornamento della ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, basata sui principi della sussidiarietà e della proporzionalità (paragrafo 1). Si propone di istituire come obbligo costituzionale il rispetto del principio di sussidiarietà (paragrafo 11, secondo trattino).
<b>Articolo 8 – Rispetto dei principi fondamentali: limiti delle competenze di attribuzione. Controllo della sussidiarietà e della proporzionalità. Primato del diritto dell'Unione. Evoluzione nel tempo.</b>	
Stabilisce il rispetto del principio secondo cui le competenze che non sono conferite dalla Costituzione all'Unione restano di competenza degli Stati membri.	Al paragrafo 21 della risoluzione Lamassoure il Parlamento europeo ritiene che non sia necessario redigere un elenco delle competenze esclusive degli Stati membri, ma che sia preferibile ricorrere al principio di presunzione di competenza dello Stato quando il testo costituzionale non disponga diversamente.
Stabilisce il primato del diritto dell'Unione, nell'esercizio delle competenze che le sono state attribuite.	In linea con la risoluzione Lamassoure (16 maggio 2002).
Dovrebbe fissare le regole per il controllo effettivo della sussidiarietà e della proporzionalità. Dovrebbe essere menzionato il ruolo dei Parlamenti nazionali al riguardo.	(cfr. anche l'articolo 7). Nella risoluzione Lamassoure il Parlamento europeo ritiene necessario rafforzare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (paragrafo 32); propone che un membro della Commissione sia incaricato di controllare l'applicazione del principio di sussidiarietà per tutti i testi da essa proposti (paragrafo 32); propone l'istituzione di una via di ricorso supplementare, preventiva all'entrata in vigore di una norma, che potrebbe essere presentato dalla Commissione, o da una minoranza significativa del Consiglio o del Parlamento mirato a garantire il rispetto della sussidiarietà o della proporzionalità (paragrafo 43); propone di istituire a tal fine presso la Corte di giustizia una sezione per le questioni relative alla Costituzione, alle competenze e ai diritti fondamentali (paragrafo 42).  Per quanto riguarda il ruolo dei Parlamenti nazionali, nella risoluzione Napolitano sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, il Parlamento europeo "afferma di essere pronto a contribuire a una consultazione approfondita dei parlamenti nazionali nel contesto della discussione e dell'adozione del programma della Commissione europea e al fine di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà nel processo legislativo comunitario" (paragrafo 11)
Fissa le regole che stabiliscono l'adattabilità del sistema (articolo 308).	Il Parlamento europeo ritiene indispensabile prevedere una clausola evolutiva: esso difende pertanto il mantenimento di un meccanismo, paragonabile all'attuale articolo 308 del TCE, che sarebbe applicato soltanto in via eccezionale (risoluzione Lamassoure, paragrafo 35). Nella risoluzione si chiede che il Parlamento europeo "participi" alla decisione.  Nella risoluzione Bourlanges sulla tipologia degli atti e la gerarchia delle norme nell'Unione europea (17 dicembre

	<p>2002), il Parlamento europeo precisa questa richiesta, proponendo che le decisioni adottate in base all'articolo 308 integrino il settore delle "leggi organiche", che sono caratterizzate da una procedura di decisione particolare: diritto d'iniziativa della Commissione esercitato su esplicita richiesta del Consiglio europeo; approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio in codecisione, deliberando entrambi a maggioranza qualificata rafforzata; decisione finale del Consiglio riunito al livello dei Capi di Stato o di governo (paragrafo 6, terzo trattino, e paragrafo 7, secondo trattino).</p> <p>Si ricorda che nella risoluzione sulla CIG destinata al Consiglio europeo di Torino (13 marzo 1996), il Parlamento europeo aveva chiesto di esprimere il parere conforme in tutti i casi rientranti nell'articolo 235 (attuale articolo 308) (paragrafo 21.6, quarto trattino).</p>
Stabilisce l'obbligo di cooperazione leale degli Stati membri nei confronti dell'Unione e il principio secondo cui questi ultimi danno attuazione agli atti delle istituzioni.	
<b>Articolo 9 – Categorie di competenze: definizione.</b>	
Elenca le <u>categorie di competenze</u> dell'Unione.	La risoluzione Lamassoure propone di distinguere tre tipi di competenze: la competenza di principio degli Stati e due tipi di competenze dell'Unione: le "competenze proprie attribuite all'Unione" e "le competenze comuni" (paragrafo 19). Le competenze comuni riguardano tre tipi di settori: "quelli in cui l'Unione fissa le regole generali" (si possono chiamare comuni <i>stricto sensu</i> ), quelli in cui interviene solo in modo complementare ("competenze complementari") e "quelli in cui coordina le politiche nazionali" (paragrafo 25).
<b>Articolo 10 – Competenze esclusive.</b>	
Indica i settori di <u>competenza esclusiva</u> dell'Unione.	Secondo la risoluzione Lamassoure le competenze proprie dell'Unione devono rimanere poco numerose e riguardare, come avviene attualmente, la politica doganale, le relazioni economiche esterne, il mercato interno (comprese le quattro libertà e i servizi finanziari), la politica della concorrenza, le politiche strutturali e di coesione, gli accordi di associazione, nonché per l'area euro, la politica monetaria (paragrafo 23). Sarebbe tuttavia opportuno aggiungervi: la definizione e la conduzione della politica estera e di difesa comuni, il fondamento giuridico dello spazio comune di libertà e sicurezza nonché il finanziamento del bilancio dell'Unione (paragrafo 24).
<b>Articolo 11 – Competenze condivise.</b>	
Menziona i settori di <u>competenza condivisa</u> tra Unione e Stati membri.	Secondo il Parlamento europeo, le competenze comuni devono comprendere: le politiche complementari o di accompagnamento dello spazio unico: tutela dei consumatori, agricoltura, pesca, trasporti, reti transeuropee, ambiente, ricerca e sviluppo tecnologico, energia, politica sociale ed occupazionale, politica di immigrazione e altre politiche legate alla libera circolazione delle persone, promozione della parità tra uomini e donne, associazione dei paesi e territori d'oltremare, cooperazione allo sviluppo e fiscalità legata al mercato unico; e quelle relative all'attuazione della politica estera così come della politica di difesa e sicurezza, interna ed esterna, nella loro dimensione transnazionale (risoluzione Lamassoure, paragrafo 26).
Sancisce il principio secondo cui, laddove l'Unione agisce in questi settori, gli Stati membri possono agire solo entro i limiti stabiliti dalla legislazione dell'Unione.	Il Parlamento europeo "ritiene che, nei settori in cui la competenza principale spetta all'Unione, gli Stati membri possano intervenire solo alle condizioni e nei limiti stabiliti

	dalla stessa” (risoluzione Lamassoure, paragrafo 22). Nel settore delle competenze condivise, ritiene che gli Stati membri debbano mantenere la capacità di legiferare qualora l’Unione non abbia ancora esercitato le sue prerogative (risoluzione Lamassoure, paragrafo 29).
<b>Articolo 12 – Settori dell’azione di sostegno.</b>	
La disposizione precisa i settori in cui l’Unione <u>appoggia o coordina l’azione degli Stati membri</u> , senza avere competenza a legiferare.	<p>Il Parlamento europeo ritiene che, per altre materie, “l’Unione possa agire unicamente per completare l’azione degli Stati membri, che mantengono pertanto la competenza di diritto comune” (risoluzione Lamassoure, paragrafo 29). Questi settori sarebbero già, secondo il Parlamento europeo, “l’istruzione, la formazione, la gioventù, la protezione civile, la cultura, i mezzi d’informazione, lo sport, la sanità, l’industria e il turismo, cui devono essere aggiunti i contratti civili e commerciali”.</p> <p>Tuttavia, il Parlamento europeo non esclude che l’Unione legiferi nei settori delle competenze complementari: al paragrafo 20 della risoluzione Lamassoure si precisa che “nell’ambito delle sue competenze, l’Unione debba disporre di flessibilità nelle sue modalità di azione, in funzione del grado di necessità dell’intervento comunitario: norma giuridica, raccomandazione, aiuto finanziario ecc.”. Non vi è altro modo per stabilire un legame tra i tipi di competenze e i tipi di atti che l’Unione può adottare.</p>
<b>Articolo 13 – Politica estera e di sicurezza comune; politica di difesa comune; politica in materia di polizia e giustizia nel settore penale.</b>	
In taluni settori gli Stati membri definiscono e attuano, nell’ambito dell’Unione, una politica comune in base a modalità specifiche. Questo articolo dovrebbe precisare i settori in questione.	Il Parlamento europeo chiede “di comunitarizzare il secondo e il terzo pilastro” (risoluzione Lamassoure, paragrafo 6; risoluzione Carnero sulla personalità giuridica dell’Unione, paragrafo 2, 14 marzo 2002; risoluzione Leinen/Méndez de Vigo sul processo costituzionale e il futuro dell’Unione, paragrafo 3, lettere b) e f), 29 novembre 2001.

<b>TITOLO IV: LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE</b>	
<b>Articolo 14 – Sistema istituzionale comune alle azioni svolte dall'Unione e alle azioni svolte dagli Stati membri congiuntamente nel quadro dell'Unione.</b>	
Questo articolo :	
- stabilisce che l'Unione dispone di un <u>quadro istituzionale unico</u> ;	Posizione costante e già vecchia del Parlamento europeo, decisamente a favore del quadro istituzionale unico
- stabilisce che detto quadro assicura la coerenza e la continuità delle politiche e delle azioni svolte per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione, vale a dire sia delle azioni svolte nei settori per i quali le competenze sono attribuite in tutto o in parte all'Unione, che nei settori per i quali le competenze spettano agli Stati membri e sono da essi esercitate congiuntamente;	Secondo il Parlamento europeo, la garanzia della coerenza entro un quadro istituzionale unico va di pari passo con la "comunitarizzazione" sia della PESC sia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (per esempio, risoluzione Méndez de Vigo/Leinen, 29 novembre 2001)
- elenca le istituzioni dell'Unione;	
- sancisce il principio secondo cui ciascuna istituzione agisce entro i limiti delle attribuzioni conferite dal presente trattato, conformemente alle procedure, secondo le condizioni e ai fini ivi previsti in ciascun settore.	
- prevede l'obbligo, per le istituzioni europee, di assicurare e di promuovere un'amministrazione aperta, efficace e semplice ;	Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali
- stabilisce il principio della cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni.	
<b>Articolo 15 – Il Consiglio europeo: composizione, ruolo, compiti.</b>	
Definisce il <u>Consiglio europeo</u> , la sua composizione e i suoi compiti.	Il Parlamento europeo è favorevole alla formalizzazione nel trattato degli elementi che interessano il Consiglio europeo e al riorientamento delle riunioni del Consiglio europeo sulla sua funzione di indirizzo e di strategia politici (risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo di Siviglia, 13 giugno 2002; relazione Poos, 25 ottobre 2001)
<b>Articolo 15 bis – La Presidenza del Consiglio europeo.</b>	
Dopo che la Convenzione ne avrà discusso, questo articolo potrebbe stabilire la durata del mandato e le modalità di designazione della <u>Presidenza del Consiglio europeo</u> , il suo ruolo e le sue responsabilità.	Nessuna posizione del Parlamento europeo, a parte la critica generale del sistema di rotazione delle Presidenze (cfr. articolo 17 bis)
<b>Articolo 16 – Il Parlamento europeo: composizione, attribuzioni.</b>	
Stabilisce la composizione del <u>Parlamento europeo</u> , i cui membri sono eletti a suffragio universale diretto.	Il Parlamento europeo ha fissato un limite massimo di 700 seggi; tale numero è determinato in funzione della popolazione secondo una chiave di ripartizione proporzionale corretta attraverso l'assegnazione di un numero minimo di quattro seggi per Stato membro; il numero dei seggi attribuiti all'Ungheria e alla Repubblica ceca dovrà essere rettificato (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000; risoluzione Méndez de Vigo/Seguro, 31 maggio 2001)
Esso elenca le attribuzioni del Parlamento europeo e prevede la possibilità, per quest'ultimo, di presentare una mozione di censura sulla gestione della Commissione, così come la procedura e le conseguenze di una tale mozione.	Il Parlamento europeo esige: - in primo luogo la generalizzazione della procedura di codecisione (legata al voto a maggioranza qualificata) - una partecipazione rafforzata nel settore della politica commerciale e delle relazioni economiche esterne, della PESC, della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (comunitarizzazione) - di eleggere il Presidente della Commissione - di partecipare alla procedure di autorizzazione del ricorso

	<p>alla cooperazione rafforzata (risoluzione Mendez de Vigo/Seguro, 31 maggio 2001)</p> <p>Inoltre, ritiene di dovere essere associato al programma strategico pluriennale del Consiglio europeo e al programma di attività del Consiglio (risoluzione sui risultati del Consiglio europeo di Siviglia, 4 luglio 2002)</p>
<b>Articolo 17 – Il Consiglio: composizione, attribuzioni.</b>	
Elenca la composizione e le attribuzioni del <u>Consiglio</u> e dovrebbe far riferimento alle formazioni del Consiglio.	<p><u>Attribuzioni:</u> Il Parlamento europeo ritiene che il Consiglio debba lasciare i propri poteri esecutivi alla Commissione e concentrarsi sulle sue funzioni legislative (risoluzione Poos/Maij-Weggen, 25 ottobre 2001)</p> <p><u>Formazioni del Consiglio:</u> Il Parlamento europeo è favorevole: - al potenziamento del ruolo del Consiglio “Affari generali” - alla riduzione del numero delle formazioni settoriali de Consiglio (risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo di Siviglia, 13 giugno 2002; risoluzione Poos, 25 ottobre 2001) Tuttavia, il Parlamento europeo si rammarica della soppressione del Consiglio “Sviluppo” (risoluzione sui risultati del Consiglio europeo di Siviglia, 4 luglio 2002) Il Parlamento europeo propone di aggiungere la seguente frase all’articolo 289 del trattato CE: “Il Parlamento europeo decide a maggioranza assoluta dei deputati che lo compongono dove fissare la sua sede e tenere tutte le sue riunioni” (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000, paragrafo 9)</p>
<b>Articolo 17 bis – La Presidenza del Consiglio.</b>	
Questa disposizione dovrebbe stabilire la regola per la designazione della <u>Presidenza del Consiglio</u> , il suo ruolo, le sue responsabilità e la durata del suo mandato.	<p>Il Parlamento europeo è favorevole a una riforma del sistema di rotazione delle Presidenze, ma non si è pronunciato su un sistema che lo sostituisca (per esempio, risoluzione Méndez de Vigo/Leinen, 29 novembre 2001; risoluzione Poos, 25 ottobre 2001)</p>
<b>Articolo 18 – La Commissione: composizione; attribuzioni (monopolio d’iniziativa).</b>	
Dovrebbe contenere le disposizioni relative alla composizione e alle attribuzioni della <u>Commissione</u> (compreso il monopolio d’iniziativa). In funzione dei futuri lavori della Convenzione, questo articolo dovrebbe prevedere un collegio ristretto o una Commissione più numerosa, precisandone le regole di deliberazione.	<p><u>Composizione:</u> Il Parlamento europeo accetta due opzioni: o un numero fisso di 20 commissari (a rotazione) o un commissario per Stato membro (con un Presidente con poteri rafforzati e una gerarchizzazione delle funzioni)</p> <p><u>Attribuzioni:</u> - monopolio d’iniziativa: difeso in generale dal Parlamento europeo fatto salvo l’articolo 192 del TCE - funzione esecutiva in generale (potere regolamentare); - ruolo principale nella preparazione del Consiglio europeo, laboratorio di idee, memoria istituzionale (guardiano dei trattati), pianificazione (risoluzione Lamassoure, 30 novembre 2000)</p>
<b>Articolo 18 bis – La Presidenza della Commissione.</b>	
Dovrebbe stabilire il ruolo e le modalità di designazione della <u>Presidenza della Commissione</u> .	<p>Il Parlamento europeo ritiene gli spetti il diritto di eleggere, tra i candidati proposti dal Consiglio, il Presidente della Commissione, il cui ruolo politico deve essere rafforzato (per esempio, risoluzione Méndez de Vigo/Leinen, 29 novembre 2001, e risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000)</p>
<b>Articolo 19 – Il Congresso dei popoli d’Europa.</b>	
Dovrebbe menzionare la possibilità di istituire il <u>Congresso dei popoli d’Europa</u> , determinarne la composizione, la	<p>Il Parlamento europeo non si è pronunciato sul Congresso in quanto tale, ma si è espresso costantemente a sfavore di</p>

procedura per la nomina dei suoi membri e definirne le attribuzioni. (Sarebbe formulato in funzione dei lavori della Convenzione).	qualsiasi “seconda Camera” (risoluzione Napolitano, 7 febbraio 2002)
<b>Articolo 20 – La Corte di giustizia.</b>	
Stabilisce la composizione e le attribuzioni della <u>Corte di Giustizia</u> , compreso il Tribunale di primo grado e i principali mezzi di ricorso dinanzi alla Corte e al Tribunale.	- Designazione: per 9 anni da parte del Consiglio, a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo - Composizione: numero dispari di giudici > o = al numero degli Stati membri - Lo Statuto della Corte deve essere adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo - Ricorso: soppressione dei limiti relativi al settore GAI; miglioramento dell’accesso alla Corte per qualsiasi persona fisica o giuridica (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000)
<b>Articolo 21 – La Corte dei conti.</b>	
Definisce la composizione e le attribuzioni della <u>Corte dei Conti</u> , e il relativo mandato.	- Designazione: da parte del Consiglio a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo, di un numero fisso di membri, con rinnovo parziale ogni 3 anni - Poteri: diritto di accesso diretto al controllo finanziario delle autorità nazionali o regionali (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000)
<b>Articolo 22 – La Banca centrale europea.</b>	
Definisce la composizione e i compiti della <u>Banca centrale europea</u> , come pure la composizione del suo Consiglio direttivo e del suo comitato esecutivo.	Il Parlamento europeo chiede che i membri del Consiglio direttivo della BCE siano nominati previo il suo parere conforme o di poter confermare le nomine; ritiene inoltre che alle funzioni della BCE vada aggiunta la vigilanza prudenziale (risoluzione Kauppi, 3 luglio 2002) Nella sua risoluzione sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea (risoluzione Van den Burg, 21 novembre 2002, paragrafo 50), il Parlamento europeo “chiede una revisione del trattato che permetta – qualora in futuro si decida in questo senso – di creare una base giuridica per la vigilanza prudenziale, a livello europeo, dei grandi enti finanziari paneuropei, modificando l’articolo 105, paragrafo 6, del trattato CE al fine di consentire alla BCE di esercitare una vigilanza diretta, oppure inserendo nel trattato un nuovo capitolo che consenta la creazione di un’agenzia europea per la vigilanza dei servizi finanziari o di agenzie settoriali europee competenti per le banche, le assicurazioni/fondi pensione e/o i conglomerati finanziari”.
<b>Articolo 23 – Gli organi consultivi dell’Unione.</b>	
Questa disposizione dovrebbe prevedere che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un <u>Comitato economico e sociale</u> e da un <u>Comitato delle</u>	<u>CES</u> : - Numero massimo dei membri: un terzo del numero dei deputati del Parlamento europeo

<p><u>regioni</u>, organi che esercitano funzioni consultive.</p>	<p>- il ruolo in quanto luogo di dialogo sociale e di incontro della società civile deve essere rafforzato;  <u>CdR</u>:  - Numero massimo dei membri: 1/2 del numero dei deputati al Parlamento europeo  - Obbligo per i membri del Comitato delle Regioni di esercitare un mandato politico effettivo a livello regionale o locale  - diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000)</p>
<p><b><u>TITOLO V: ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELL'UNIONE</u></b></p>	
<p><b>Articolo 24 – Gli strumenti dell’Unione: per es. leggi europee, leggi quadro, decisioni europee (elenco da precisare alla luce delle conclusioni del Gruppo IX).</b></p>	
<p>Elenca i diversi <u>strumenti</u> di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per l’esercizio delle loro competenze.</p>	<p>Nella risoluzione Lamassoure sulla delimitazione delle competenze fra l’Unione europea e gli Stati membri, del 16 maggio 2002, il Parlamento europeo chiede di stabilire un catalogo degli atti giuridici e degli altri strumenti di intervento dell’Unione grazie ad una riformulazione dell’articolo 249 del trattato e un elenco esaustivo da inserire in un articolo specifico del trattato (paragrafo 14).</p> <p>Nella risoluzione Bourlanges sulla tipologia degli atti e la gerarchia delle norme (17 dicembre 2002) il Parlamento europeo raccomanda l’adozione di una tipologia profondamente rinnovata degli atti normativi dell’Unione suddivisi in tre categorie: costituzionale, legislativa e regolamentare (paragrafo 2). La categoria costituzionale comprende il Trattato costituzionale, composto dalla Costituzione e dalla parte che comprende l’insieme delle disposizioni attualmente figuranti nei trattati e che non sarebbero inserite nella Costituzione, in particolare le disposizioni relative ai principi che disciplinano le politiche comuni (paragrafo 3); la categoria legislativa è composta dalla legge, dalla legge di programma (cfr. l’articolo 28), dalla legge quadro, dalla legge organica e dalla legge finanziaria (che comprende la legge relativa alle prospettive finanziarie e il bilancio annuale) (paragrafo 6); la categoria regolamentare include le regolamentazioni delegate e le disposizioni esecutive (paragrafo 16). La risoluzione menziona inoltre gli accordi internazionali conclusi dall’Unione (paragrafo 19), gli accordi tra le parti sociali previsti all’articolo 139 del trattato CE (paragrafo 21), gli accordi interistituzionali (paragrafo 23) e, nel settore del coordinamento non vincolante delle politiche nazionali, “la raccomandazione dell’autorità legislativa” (paragrafo 24).</p>
<p><b>Articolo 25 – Procedure legislative: adozione delle leggi e delle leggi quadro.</b></p>	
<p>Chiara descrizione della <u>procedura legislativa</u> dell’Unione : procedure di adozione delle leggi, delle leggi quadro, ecc.</p>	<p>La risoluzione Bourlanges del 17 dicembre 2002 definisce il principio secondo il quale tutti gli atti legislativi (legge, legge quadro, legge di programma, legge organica e legge finanziaria - legge relativa alle prospettive finanziarie e bilancio annuale) devono essere adottati in codecisione dai due rami dell’autorità legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio (con decisione a maggioranza qualificata), sulla base della procedura di cui all’articolo 251, semplificata e chiarita (paragrafi 6 e 7). Tale procedura prevederebbe alcune disposizioni specifiche per quanto concerne le leggi organiche (cfr. il precedente articolo 8 per quanto riguarda le</p>

	<p>decisioni adottate in base all'articolo 308) e la codecisione di bilancio (cfr. più avanti l'articolo 40, paragrafo 7). Anche alcuni atti legislativi relativi a materie attualmente integrate nel terzo pilastro (in particolare le questioni di carattere penale che formano attualmente oggetto di convenzioni) potrebbero essere adottati in codecisione, a condizione che vengano introdotte alcune specificità procedurali per quanto riguarda, ad esempio, il diritto d'iniziativa o le maggioranze richieste per la loro adozione (paragrafo 18).</p> <p>In numerose altre risoluzioni il Parlamento europeo ha sostenuto a più riprese che tutti gli atti legislativi devono essere adottati nel quadro della procedura di codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio (in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata)</p>
<b>Articolo 26 – Procedure di adozione delle decisioni.</b>	
Chiara descrizione delle <u>procedure di adozione delle decisioni</u> , ecc.	
<b>Articolo 27 – Procedure di adozione degli atti di esecuzione</b>	
Descrizione delle procedure di <u>attuazione</u> da parte dell'Unione degli atti di cui all'articolo 24 e degli strumenti di monitoraggio della loro esecuzione.	<p>Nella risoluzione Bourlanges del 17 dicembre 2002 il Parlamento europeo ritiene che il potere regolamentare, che ha la funzione di assicurare l'applicazione degli atti legislativi, debba spettare alla Commissione (pur ammettendo che i due rami dell'autorità legislativa, costituita dal Parlamento europeo e dal Consiglio, possono delegare tale potere a un'agenzia specializzata o a un organismo di autoregolamentazione) e, nel quadro delle rispettive competenze territoriali, agli Stati membri (paragrafo 13). Tutti gli atti regolamentari debbono essere conformi agli atti legislativi e soggetti al controllo generale di legalità esercitato dalla Corte di giustizia (paragrafo 14). L'articolo 202 deve essere modificato in modo da conferire al Parlamento europeo e al Consiglio la responsabilità dell'autorità legislativa fondata sulla piena parità di diritti per quanto riguarda la definizione dell'abilitazione legislativa all'autorità esecutiva e il controllo dell'esercizio dei poteri che le sono stati attribuiti (a tal fine occorrerà prevedere un meccanismo di controllo sotto forma di un diritto di richiamo ("call back"))(paragrafo 15). Il Parlamento europeo propone che gli atti regolamentari vengano divisi in due categorie: le disposizioni esecutive, che non sanciscono norme supplementari o complementari rispetto all'atto legislativo ma si limitano ad assicurare l'attuazione delle leggi e sono di competenza esclusiva della Commissione la quale decide eventualmente di assicurarsi il concorso di un comitato consultivo (paragrafo 16, 1° primo trattino); le regolamentazioni delegate, che determinano le norme tese a integrare l'atto legislativo nei limiti fissati dal legislatore nell'abilitazione legislativa (che definisce la materia, i principi, gli obiettivi e i limiti ed eventualmente può fissare un limite temporale alla delega) (paragrafo 16, secondo trattino). L'autorità legislativa controlla le regolamentazioni delegate: qualora la misura di esecuzione sia affidata alla Commissione, quest'ultima deve trasmettere qualsiasi progetto di regolamentazione delegata al Consiglio e al Parlamento europeo; se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, o il Parlamento, che si pronuncia alla maggioranza dei suoi membri, formulano entro un termine di tre mesi delle obiezioni a una misura di esecuzione, la misura in questione è sottoposta alla procedura legislativa (codecisione) mediante la quale può</p>

	<p>essere confermata, modificata o annullata, a meno che la Commissione non la ritiri (paragrafo 17, primo trattino). Qualora la misura di esecuzione sia affidata a un organismo tecnico o professionale (“regolamento tecnico delegato”), la Commissione dispone comunque del potere di opporsi al progetto allo stesso titolo dei due rami dell’ autorità legislativa (paragrafo 17, secondo trattino).</p> <p>Nella risoluzione Lamassoure il Parlamento europeo chiede di attuare una efficace gerarchia delle norme (paragrafo 11, terzo trattino), con una chiara distinzione tra la norma legislativa e la norma di applicazione che incombe, a seconda dei casi, alla Commissione, a un’agenzia europea specializzata o agli Stati membri (paragrafo 12). È necessario distinguere chiaramente a livello terminologico l’azione dell’ esecutivo da quella del potere legislativo. L’ esercizio del potere esecutivo a livello europeo deve essere assoggettato al controllo del Parlamento europeo (che deve essere su un piano di parità con il Consiglio). Il Parlamento europeo chiede la revisione dell’ articolo 202 del trattato, al fine di garantire la codecisione PE-Consiglio per la definizione delle modalità di esercizio delle competenze di attuazione.</p> <p>Nella sua risoluzione sulla legislazione, la vigilanza e la stabilità finanziarie (risoluzione Randzio-Plath, 21 novembre 2002, paragrafi 4 e 6) il Parlamento europeo “rileva che l’impegno a procedere a una riforma, comprendente una revisione dell’ articolo 202 del trattato e della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che comporti l’ introduzione di una procedura di richiamo, costituisce una condizione preliminare a che il Parlamento europeo accordi il proprio sostegno all’ estensione della procedura Lamfalussy” e “chiede pertanto ai Capi di Stato e di governo di fare una dichiarazione chiara e inequivocabile in merito all’ intenzione e alla disponibilità di modificare l’ articolo 202 del trattato in modo che al Parlamento europeo sia concesso il diritto di richiamo sulla legislazione secondaria”.</p>
<b>Articolo 28 – Procedure di attuazione delle azioni di sostegno (compresi i programmi). Monitoraggio della loro esecuzione.</b>	
<p>Descrizione delle procedure di <u>attuazione da parte dell’Unione delle azioni di sostegno</u> (compresi i programmi), così come degli strumenti di monitoraggio della loro esecuzione.</p>	<p>Nella risoluzione Bourlanges (17 dicembre 2002) il Parlamento europeo ritiene che i programmi d’azione dell’Unione debbano essere adottati mediante leggi di programma, che hanno lo stesso valore giuridico delle altre leggi e sono adottate in base alle regole generali della codecisione legislativa. Le leggi di programma “determinano il quadro giuridico, il calendario e il quadro finanziario dei programmi d’azione dell’Unione e prevedono il volume, la ripartizione e il calendario di esecuzione degli stanziamenti necessari” (paragrafo 6, primo trattino).</p>
<b>Articolo 29 – Politica estera e di sicurezza comune.</b>	
<p>Dovrebbe descrivere le procedure applicabili nel settore della <u>politica estera e di sicurezza comune</u>.</p>	<p>Nella risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen sulla Conferenza intergovernativa del 13 aprile 2000, il Parlamento europeo ricorda che la competenza comunitaria in materia di PESC va potenziata, in particolare attribuendo alla Commissione un ruolo maggiore nel coordinamento degli strumenti comunitari e nazionali non militari per quanto attiene alla gestione internazionale delle crisi (par 41.1). Il Parlamento europeo ritiene che ai fini di una piena integrazione della</p>

	<p>PESC nelle normali procedure decisionali della Comunità europea, occorrerebbe adottare nuove disposizioni per garantire che il Parlamento sia associato alle decisioni più importanti ed abbia la possibilità di contribuire alla definizione degli orientamenti generali della PESC (paragrafo 41.8). Il Parlamento europeo chiede che la possibilità di veto circa le decisioni a maggioranza qualificata di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione, venga rivista in modo tale da permettere a uno Stato membro contrario ad una posizione o ad un'azione comune di derogare all'obbligo di appoggiare la posizione comune o partecipare all'azione comune (paragrafo 41.7)</p> <p>La risoluzione Leinen/Méndez de Vigo sul processo costituzionale e il futuro dell'Unione, del 29 novembre 2001, chiede l'inserimento della PESC nel pilastro comunitario, riunendo nel quadro di un unico capitolo tutte le disposizioni relative ai vari aspetti della politica estera.</p> <p>La risoluzione Brok sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (26 settembre 2002) considera una premessa importante "che la politica estera e di difesa europea assuma un carattere comunitario". Il Parlamento europeo propone di fondere i compiti dell'Alto Rappresentante e del Commissario incaricato delle relazioni esterne, riconoscendo a tale carica da insediare presso la Commissione un ruolo direttivo nella gestione giorno per giorno delle crisi, con un obbligo di rendiconto sia nei confronti del Consiglio che del Parlamento europeo. Chiede inoltre che l'informazione e la consultazione del Parlamento europeo a norma dell'articolo 21 del trattato UE vengano integrate con un obbligo di relazione scritta del futuro Alto Rappresentante/Commissario alle relazioni estere, esteso anche alle questioni della politica di sicurezza e di difesa. Il Parlamento europeo chiede l'istituzione di un Consiglio dei ministri degli esteri competente solo per le questioni di politica estera (risoluzione Brok, paragrafo 16).</p>
<p><b>Articolo 30 – Politica di difesa comune.</b></p>	
<p>Dovrebbe descrivere le procedure applicabili nel settore della <u>politica di difesa comune</u>.</p>	<p>Il Parlamento europeo propone l'istituzione di un apposito Consiglio dei ministri della difesa per le questioni della PESD (summenzionata risoluzione Brok, paragrafo 16)</p>
<p><b>Articolo 31 – Politica in materia di polizia e giustizia nel settore penale.</b></p>	
<p>Dovrebbe descrivere le procedure applicabili alla politica in materia di <u>polizia e giustizia</u> nel settore penale.</p>	<p>Visto che il Parlamento europeo chiede la comunitarizzazione del terzo pilastro (cfr. articolo 13), saranno applicabili le procedure decisionali comunitarie. Va sottolineato che il Parlamento europeo insiste affinché tutte le misure relative alla realizzazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia siano poste sotto la giurisdizione della Corte di giustizia. La risoluzione Bourlanges (17 dicembre 2002) rafforza questa posizione, proponendo che tutti gli atti giuridicamente vincolanti previsti all'articolo 34 del trattato UE vengano rimossi e sostituiti da atti legislativi, pur constatando che talune materie particolarmente sensibili, in particolare le questioni di carattere penale che formano attualmente oggetto di disposizioni adottate sotto forma di convenzioni, possono giustificare, nel rispetto del principio di codecisione, l'introduzione di alcune specificità procedurali per quanto riguarda, ad esempio, il diritto d'iniziativa o le maggioranze richieste per la sua adozione</p>

	(paragrafo 18).
<b>Articolo 32 – Il ricorso alle cooperazioni rafforzate.</b>	
Questa disposizione dovrebbe stabilire:	
- le condizioni per l'instaurazione di una <u>cooperazione rafforzata</u> nel quadro del trattato;	<p>Nella risoluzione Gil Robles il Parlamento europeo ritiene che le cooperazioni rafforzate debbano essere sviluppate all'interno del quadro istituzionale dell'Unione; che è necessario mantenere un quadro istituzionale unico e garantire l'unità istituzionale del Parlamento europeo e della Commissione; che è necessario rispettare il principio dell'unità di bilancio; che è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli Stati membri; che a nessuno Stato membro può essere rifiutata la possibilità di partecipare in qualsiasi momento a una cooperazione rafforzata (a tal fine è necessario che le condizioni per integrare una cooperazione rafforzata in un momento successivo siano definite nella decisione iniziale).</p> <p>La decisione di attivare una cooperazione rafforzata deve esigere in tutti i casi una proposta della Commissione; il Parlamento europeo deve esprimere un parere conforme; il diritto di veto deve essere soppresso; il rinvio della decisione al Consiglio europeo deve essere eliminato, o quanto meno quest'ultimo deve decidere a maggioranza qualificata. La procedura per l'adozione della decisione relativa all'avvio di una cooperazione rafforzata deve essere uguale per tutti i pilastri.</p> <p>La risoluzione Méndez de Vigo/Seguro sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea, del 31 maggio 2001, accoglie favorevolmente le modifiche introdotte dal trattato di Nizza nel settore delle cooperazioni rafforzate, in particolare per quanto concerne la soppressione del diritto di veto e si rallegra che, per far progredire l'integrazione europea e la comunitarizzazione degli ambiti in questione, esse siano state configurate come strumento di esclusivo ricorso in extremis. Il Parlamento europeo è tuttavia dell'avviso che il ruolo riservatogli per l'autorizzazione delle cooperazioni rafforzate sia insufficiente e antidemocratico, segnatamente nei settori del primo pilastro per i quali nel Consiglio viene mantenuta l'unanimità. Il Parlamento europeo deplora che il metodo intergovernativo continui ad essere applicato alle cooperazioni rafforzate in materia di politica estera e di sicurezza - il che rende pertanto possibile il veto di uno Stato -, che il suo ruolo sia stato ridotto a un semplice diritto d'essere informato e che la Commissione si limiti a formulare un parere (paragrafi 32-34).</p>
- se del caso, i settori del trattato esclusi dalla cooperazione rafforzata;	Il Parlamento europeo ritiene che sia necessario includere nel campo di applicazione delle cooperazioni rafforzate anche la PESC e la politica di difesa (risoluzione Gil-Robles, paragrafo 4). Per contro, il Parlamento europeo ritiene che la cooperazione rafforzata debba essere esclusa nei settori in cui i trattati prevedono l'adozione di decisioni a maggioranza (risoluzione Gil-Robles, paragrafo 6). Nella summenzionata risoluzione Méndez de Vigo/Leinen, il Parlamento europeo deplora che le strategie comuni e la politica di difesa siano escluse dal campo di applicazione delle cooperazioni rafforzate (paragrafo 35).
- il principio dell'applicazione delle disposizioni pertinenti del trattato per l'adozione degli atti necessari all'attuazione della cooperazione rafforzata;	Cfr. risposte precedenti.
- gli obblighi degli Stati partecipanti e non ad una cooperazione rafforzata.	Cfr. risposte precedenti.

<p align="center"><b><u>TITOLO VI: LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE</u></b></p>	<p>È opportuno ricordare, a questo riguardo, le relazioni approvate dal Parlamento europeo non solo per quanto concerne il principio di uguaglianza di ciascun cittadino nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea, la procedura elettorale uniforme, la trasparenza e la pubblicità delle deliberazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, ma anche le relazioni riguardanti la democrazia politica (segnatamente la relazione Tsatsos del 10 dicembre 1996, A4-0342/96) e la democrazia partecipativa. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, è utile ricordare in particolare le relazioni Herzog del 10 dicembre 1996 (A4-0338/96), Ghilardotti del 2 luglio 1998 (A4-203/98) e Gutierrez dell'11 febbraio 1999 (A4-0034/99), nonché l'apertura al dialogo civile della relazione Dury/Maji-Weggen del 13 marzo 1996 (A4-0068/96).</p> <p>Per quanto riguarda la democrazia politica e in particolare i partiti politici europei, il Parlamento europeo – nella sua risoluzione sulla Conferenza intergovernativa (risoluzione Dimitrakoulos/Leinen, 13 aprile 2000, paragrafo 8) – ha proposto che “l'articolo 191 del trattato CE deve essere formulato nel modo seguente: “I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione”; su proposta della Commissione il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251, i requisiti di riconoscimento, lo statuto e le modalità di finanziamento (compreso il finanziamento comunitario) dei partiti politici europei”. Il Parlamento europeo ha altresì proposto che i partiti politici europei che non rispettano i principi democratici e i diritti fondamentali possono formare oggetto di una procedura mirante a sospendere il finanziamento da parte dell'UE (paragrafo 8.2 della risoluzione summenzionata).</p>
<p><b>Articolo 33 – Principio dell'uguaglianza democratica dei cittadini dell'Unione.</b></p>	
<p>Stabilisce il principio secondo cui i cittadini dell'Unione sono <u>uguali</u> davanti alle istituzioni della stessa.</p>	<p>Articolo 41, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali</p>
<p><b>Articolo 34 – Principio della democrazia partecipativa.</b></p>	
<p>Sancisce il principio della <u>democrazia partecipativa</u>. Le istituzioni assicurano un elevato grado di trasparenza che consenta alle diverse forme associative dei cittadini di partecipare alla vita dell'Unione.</p>	<p>La posizione del Parlamento europeo è molto sfumata, a seconda del significato attribuito al concetto di “democrazia rappresentativa”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Parlamento europeo difende strenuamente il principio della trasparenza (cfr. recentemente la risoluzione Poos/Maij-Weggen, 16 maggio 2002)</li> <li>- il Parlamento europeo ha manifestato tempestivamente un atteggiamento favorevole all'apertura del dialogo alla società civile (risoluzione Herzog, 10 dicembre 1996; risoluzione Maij-Weggen/Dury, 13 marzo 1996) e preme per la conclusione di un accordo interistituzionale sulla consultazione delle ONG (risoluzione Kaufmann, 29 novembre 2001)</li> <li>- il Parlamento europeo precisa tuttavia che la “società civile organizzata” non può essere portatrice autonoma di legittimazione democratica, visto che i suoi rappresentanti non sono eletti dal popolo (risoluzione Kaufmann, 29 novembre 2001)</li> <li>- il Parlamento europeo ritiene che la consultazione tempestiva del Comitato economico e sociale è un elemento di rafforzamento della democrazia partecipativa (risoluzione</li> </ul>

	Kaufmann, 29 novembre 2001)
<b>Articolo 35 – Legge elettorale uniforme per le elezioni del Parlamento europeo.</b>	
Fa riferimento ad un protocollo contenente le disposizioni che assicurano <u>le elezioni del Parlamento europeo</u> secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.	Il Parlamento europeo, considerando che il progetto del Consiglio “rappresenta allo stato attuale delle cose un compromesso accettabile” ha dato il suo parere conforme sul progetto di decisione del Consiglio che modifica l’Atto del 20 settembre 1976, che mantiene il carattere proporzionale dello scrutinio e invita a creare circoscrizioni regionali (risoluzione Gil-Robles, 12 giugno 2002; cfr. anche la risoluzione Anastassopoulos, 15 luglio 1998). Tuttavia, nella risoluzione Bourlanges (17 dicembre 2002), il Parlamento europeo ritiene che “le disposizioni relative al regime elettorale e alle modalità di scrutinio prescelte per l’elezione del Parlamento europeo” debbano formare oggetto di una legge organica (paragrafo 6, terzo trattino) – cfr. il precedente articolo 8 sul concetto di legge organica.
<b>Articolo 36 – Trasparenza dei dibattiti legislativi dell’Unione.</b>	
Stabilisce le regole della <u>pubblicità</u> delle deliberazioni legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, nella sua forma legislativa.	Il Parlamento europeo è favorevole alla pubblicità dei dibattiti del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni di legislatore, inclusa la pubblicazione dei processi verbali e dei risultati delle votazioni (risoluzione Poos/Majj-Weggen, 16 maggio 2002; risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo di Siviglia, 13 giugno 2002)
<b>Articolo 37 – Regole di voto delle istituzioni dell’Unione. Attuazione della possibilità dell’“astensione costruttiva” e relative conseguenze.</b>	
Stabilirebbe le <u>regole di voto</u> applicabili alle deliberazioni delle istituzioni dell’Unione, compresa la definizione delle maggioranze qualificate, l’attuazione della possibilità dell’astensione costruttiva e le relative conseguenze.	Per quanto riguarda il Consiglio il Parlamento europeo ritiene che (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000): - debba prevalere la doppia maggioranza (semplice degli Stati membri e della popolazione) - che le regole di voto fissate a Nizza sono insoddisfacenti (risoluzione sui risultati del Consiglio europeo di Nizza, 14 dicembre 2000) - il voto a maggioranza qualificata deve diventare la regola generale, mentre il voto all’unanimità è limitato alle decisioni di carattere costituzionale
<b><u>TITOLO VII: FINANZE DELL’UNIONE</u></b>	
<b>Articolo 38 – Le risorse dell’Unione.</b>	
Stabilisce che il bilancio dell’Unione è integralmente finanziato da <u>risorse proprie</u> e definisce la procedura da seguire per la fissazione del sistema delle risorse proprie.	Conforme alla posizione del Parlamento europeo, che chiede inoltre la codecisione per fissare gli importi (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000). Nella risoluzione Bourlanges (17 dicembre 2002) il Parlamento europeo ritiene che le risorse proprie dell’Unione dovrebbero essere fissate mediante una legge organica (paragrafo 6, terzo trattino). La procedura di adozione delle leggi organiche deve essere basata sulla codecisione con alcune specificità che conferiscono loro un carattere particolarmente solenne: iniziativa della Commissione su domanda espressa del Consiglio europeo; adozione a una maggioranza qualificata rafforzata tanto in seno al Parlamento che al Consiglio; decisione finale del Consiglio presa al livello dei Capi di Stato o di governo (paragrafo 7). La legge organica che determina il regime delle risorse proprie stabilisce l’importo massimo dei prelievi autorizzati, la natura, la determinazione

	dell'imponibile, le modalità di raccolta ed eventualmente le aliquote massime delle entrate tributarie e dei contributi al bilancio dell'Unione; le decisioni di bilancio relative alle entrate devono rispettare le disposizioni della legge organica che determina il regime delle risorse proprie (paragrafo 12, secondo trattino).
<b>Articolo 39 – Il principio del pareggio nel bilancio dell'Unione.</b>	
Questa disposizione dovrebbe contemplare il principio del pareggio di bilancio nonché le disposizioni concernenti la disciplina di bilancio.	Il principio del pareggio è già iscritto nel trattato (art. 268). Attualmente, la disciplina di bilancio non è inclusa nei trattati (regolamento finanziario). Nella risoluzione Bourlanges (17 dicembre 2002) il Parlamento europeo afferma che le leggi finanziarie relative alle prospettive finanziarie e al bilancio devono essere conformi alle disposizioni della legge organica recante il regolamento finanziario (paragrafo 12, primo trattino – al paragrafo 6, terzo trattino, si prevede che il regolamento finanziario sia adottato con una legge organica). Inoltre, il Parlamento europeo ritiene che il bilancio annuale debba rispettare i massimali stabiliti dalla legge relativa alle prospettive finanziarie ma soltanto nella misura in cui quest'ultima sia stata adottata in codecisione (paragrafo 12, quarto trattino).
<b>Articolo 40 – La procedura di bilancio dell'Unione.</b>	
Questo articolo dovrebbe :	
- specificare che tutte le entrate e le spese dell'Unione devono essere oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio	Nella risoluzione Bourlanges (17 dicembre 2002) il Parlamento europeo afferma che il bilancio deve contenere tutte le risorse e le spese dell'Unione, in particolare tutte le risorse e le spese del FES (paragrafo 8).  L'esplicita incorporazione del Fondo europeo di sviluppo e delle Agenzie al fine di rafforzare l'unità del bilancio è stata chiesta anche nella risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, del 13 aprile 2000, paragrafo 51.2. In tale risoluzione il Parlamento europeo propone che "l'Unione non venga finanziata attraverso conferimenti degli Stati membri, ma da risorse proprie la cui entità è fissata dal Parlamento in codecisione con il Consiglio (paragrafo 51.4).
- descrivere la procedura di adozione del bilancio	Secondo la risoluzione Bourlanges (17 dicembre 2002), la legge finanziaria annuale, o bilancio dell'Unione (come pure i bilanci rettificativi), deve essere adottata secondo una procedura di codecisione semplificata. La codecisione di bilancio deve essere resa più semplice e più trasparente, al fine di concentrarsi su un periodo più breve. La procedura deve essere identica per le entrate e per la totalità delle spese (le spese e le risorse del FES devono essere integrate nel bilancio). La differenziazione fra spese obbligatorie e non obbligatorie deve essere abolita. Tra le varie opzioni per superare un eventuale disaccordo tra i due rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo opta per l'attribuzione di un potere di "ultima parola" al Parlamento nello stretto limite di un tasso massimo di aumento della spesa, determinata rubrica per rubrica, rispetto all'esercizio precedente (paragrafo 8, secondo trattino, e paragrafo 9).
<b><u>TITOLO VIII: L'AZIONE DELL'UNIONE NEL MONDO</u></b>	
<b>Articolo 41 – La rappresentanza esterna dell'Unione.</b>	
Questa disposizione dovrebbe stabilire chi rappresenta l'Unione nelle relazioni <u>internazionali</u> , tenendo conto delle	Secondo il Parlamento europeo, la rappresentanza dell'Unione nelle relazioni internazionali deve essere

competenze già esercitate a titolo della Comunità. In funzione dei lavori della Convenzione il presente articolo dovrebbe definire il ruolo e il rango che competerà in futuro all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune	garantita dalla personalità che assumerà i compiti del Commissario incaricato delle relazioni esterne e dell'Alto Rappresentante, sotto l'egida della Commissione, ma con l'obbligo di rendiconto sia nei confronti del Consiglio che del Parlamento europeo (risoluzione Brok, 26 settembre 2002).
<b><u>TITOLO IX: L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE</u></b>	
<b>Articolo 42 – Relazioni privilegiate tra l'Unione e Stati vicini.</b>	
Potrebbe contenere disposizioni che definiscono una relazione privilegiata tra l' <u>Unione e Stati vicini, qualora si decidesse di istituire una siffatta relazione.</u>	Il Parlamento europeo ha espresso a più riprese l'auspicio di sviluppare relazioni privilegiate con le regioni limitrofe (la regione del Mediterraneo, l'Ucraina e la Russia, cfr. la risoluzione Oostlander e la risoluzione del 1° febbraio 2001). Il Parlamento europeo auspica inoltre di sviluppare relazioni privilegiate con regioni più lontane (America latina, risoluzione Salafranca; USA, risoluzione Helles; ACP, risoluzione sull'accordo di Cotonu).
<b><u>TITOLO X: L'APPARTENENZA ALL'UNIONE</u></b>	
<b>Articolo 43 – Un'Unione aperta a tutti gli Stati d'Europa, che rispettano rigorosamente i suoi valori e diritti fondamentali e accettano le sue regole di funzionamento.</b>	
Stabilisce il principio in base a cui l'Unione è aperta a tutti gli Stati d'Europa che condividono i suoi valori e intendono perseguirli congiuntamente, rispettano rigorosamente i diritti fondamentali e accettano le norme che disciplinano il funzionamento dell'Unione.	Non vi sono posizioni recenti del Parlamento europeo. Il principio dell'apertura dell'Unione europea a tutti gli Stati europei che ne condividono i valori comuni era già stato affermato nel progetto di trattato sull'Unione europea nel febbraio 1984 (quinto paragrafo del preambolo e articolo 2)
<b>Articolo 44 – Procedura di adesione all'Unione.</b>	
Stabilisce la procedura di adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.	Non vi sono posizioni recenti del Parlamento europeo. Il progetto del 1984 aveva proposto di applicare alle procedure di adesione le stesse regole previste per le modifiche del trattato: approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura applicabile alla legge organica e ratifica da parte degli Stati membri. La procedura della legge organica era stata proposta anche nel progetto di Costituzione nel febbraio 1994.
<b>Articolo 45 – Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione.</b>	
Stabilisce la procedura per la <u>sospensione</u> dei diritti di appartenenza all'Unione qualora si constati una violazione dei principi e dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro.	Il Parlamento europeo si è pronunciato sulla sospensione di uno Stato membro nella sua risoluzione sulla Conferenza intergovernativa (risoluzione Dimitrakopoulos/Leinen, 13 aprile 2000, paragrafo 36) proponendo "di modificare la procedura di sospensione di uno Stato membro dell'Unione europea: il Consiglio, che delibera a maggioranza dei quattro quinti degli Stati membri su proposta di un terzo degli Stati membri o del Parlamento o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento, può constatare l'esistenza di una violazione grave (scompare la nozione di "persistente"), da parte di uno Stato membro, dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione, dopo aver invitato il governo di tale Stato membro a presentare tutte le osservazioni in materia; si applicano le altre disposizioni dell'articolo 7 del trattato UE".

	<p>Il principio delle sanzioni per uno Stato membro che violi in modo grave e persistente i diritti fondamentali era già stato introdotto dal le progetto di trattato sull'Unione europea nel febbraio 1984 agli articoli 4 e 44. Tale principio è stato introdotto nel trattato di Amsterdam, che non ha ripreso il riferimento alla Corte di giustizia.</p> <p>Nella risoluzione Mendez de Vigo/Seguro sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea, del 31 maggio 2001, il Parlamento europeo si compiace del fatto che il trattato preveda uno strumento di prevenzione e allarme e abbia riconosciuto il diritto d'iniziativa e la necessità del parere conforme del Parlamento europeo a tale riguardo (paragrafo 10).</p>
<p><b>Articolo 46 – Ritiro dall'Unione.</b></p>	
<p>In questo articolo verrebbe menzionata la possibilità di istituire una procedura di <u>ritiro</u> volontario dall'Unione per decisione di uno Stato membro e le relative ripercussioni istituzionali.</p>	<p>Non vi sono posizioni recenti del Parlamento europeo.</p> <p>La possibilità di istituire una procedura di ritiro volontario dall'Unione da parte di uno Stato membro è stata menzionata nel progetto di costituzione Herman nel 1994, che prevedeva accordi specifici per l'instaurazione di relazioni preferenziali tra lo Stato uscente e l'Unione europea.</p> <p>Per contro, il progetto Spinelli del 1984 aveva menzionato la possibilità dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione per una maggioranza di Stati membri delle Comunità (che rappresentano i due terzi della popolazione mondiale) e di nuove relazioni con gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificato.</p>

<p><b><u>PARTE SECONDA: LE POLITICHE E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELL'UNIONE</u></b></p>	
<p>Questa parte dovrebbe contenere le basi giuridiche. Essa dovrebbe precisare, in relazione a ciascun settore, il tipo di competenza (Titolo III), come pure gli atti e le procedure (Titolo V) applicabili, conformemente alle decisioni che saranno prese relativamente alla parte prima. Per assicurare la concordanza tra la parte prima e la parte seconda del trattato saranno necessari emendamenti tecnici.</p>	

<b><u>PARTE TERZA: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u></b>	Non vi sono posizioni recenti del Parlamento europeo. Secondo il progetto del 1984, l'Unione europea avrebbe fatto proprio l'acquis e quest'ultimo (trattati in vigore, convenzioni e protocolli) avrebbe fatto parte del diritto dell'UE qualora non fosse stato modificato in modo esplicito o implicito. Qualsiasi modifica degli scopi delle Comunità e del loro campo di applicazione avrebbe dovuto seguire la procedura di revisione dei trattati, mentre le altre disposizioni avrebbero potuto essere modificate con la procedura della legge organica. Secondo questo progetto, l'Unione europea avrebbe rispettato tutti gli impegni delle Comunità europee, in particolare gli accordi o convenzioni conclusi con uno o più paesi terzi o un'organizzazione internazionale.
<b>Ultimo Titolo:    <b>Articolo x</b></b>	La relazione Dimitrakopoulos/Leinen del 13 aprile 2000 (A5-0086/00) propone l'unificazione dei trattati in un testo unico e la distinzione in due parti, una a carattere costituzionale e l'altra in cui vengono definite le politiche dell'UE. Questa relazione introduce l'idea di una distinzione tra la procedura di adozione e di modifica della prima parte (voto all'unanimità in sede di Consiglio, approvazione del Parlamento europeo e ratifiche nazionali) e della seconda parte (decisione del Consiglio previo parere conforme del Parlamento europeo).
Abrogazione dei precedenti Trattati. Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea.	
<b>Articolo x + 1</b>	
Campo di applicazione del Trattato.	(cfr. distinzione del trattato in due parti)
<b>Articolo x +2</b>	
Protocolli: i Protocolli allegati al Trattato ne sono parte integrante.	
<b>Articolo x +3</b>	
Procedura di revisione del Trattato costituzionale.	La relazione Napolitano del 7 febbraio 2002 (A5-0023/02) chiede che venga utilizzato il metodo della Convenzione per la revisione della Costituzione, conferendo al Parlamento europeo il potere di presentare progetti di revisione. Nella relazione Duff dell'8 ottobre 2002 (A5-0332/2002) il Parlamento europeo chiede che vengano applicate alla Carta le più solenni procedure di modifica costituzionale e che qualsiasi sviluppo successivo debba essere elaborato da una nuova Convenzione.
<b>Articolo x +4</b>	
Adozione, ratifica e entrata in vigore del Trattato costituzionale.	La relazione Duhamel del 25 ottobre 2000 (A5-0289/00) auspica che, sia per la qualità del dibattito democratico sia per i legami tra i popoli e la loro Costituzione, i cittadini dell'Unione siano consultati al momento opportuno mediante referendum e che detta consultazione popolare avvenga lo stesso giorno in tutti gli Stati membri.
<b>Articolo x +5</b>	
Durata: il Trattato è concluso per una durata illimitata.	Non vi sono posizioni recenti del Parlamento europeo. L'articolo 87 del progetto Spinelli propone che il Trattato sia concluso per una durata illimitata.

<b>Articolo x +6</b>	
Lingue: in cui il Trattato è redatto e facenti fede.	